



# COMUNE DI FINALE EMILIA

PROVINCIA DI MODENA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – DETERMINAZIONE  
ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2015

NR. Progr. 112

Data 28/07/2015

Seduta NR. 15

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 28/07/2015 alle ore 21:00.

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala consiliare di viale della Rinascita, oggi 28/07/2015 alle ore 21.00 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
FERIOLI FERNANDO	S	LODI LAURA	N	GARUTTI MIRCO	S
RATTI ANDREA	S	MOLESINI MICHELE	S	BIAGI LORENZO	N
POLLASTRI GIULIO-MARIA	S	GOLINELLI GIOVANNI	S	BOETTI MAURIZIO	S
BENATI VALERIA	N	GULINELLI MICHELE	S		
SCACCHETTI MICHELE	S	POLETTI MAURIZIO	S		
MANTOVANI LETIZIA	S	BORGATTI GIANLUCA	S		
BALDINI CLAUDIO	S	PALAZZI SANDRO	N		
<i>Totale Presenti 13</i>			<i>Totali Assenti 4</i>		

Sono presenti gli Assessori: D'AIELLO ANGELO, POLETTI LISA, REGGIANI FABRIZIO

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE NATALIA MAGALDI.

In qualità di PRESIDENTE, il Sig. MICHELE SCACCHETTI constatata la legalità della adunanza, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Fungono da scrutatori i seguenti Consiglieri: , , .

**OGGETTO:**  
**TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E  
DETRAZIONI ANNO 2015**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Registrati i seguenti interventi:

*PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:*

“Oggetto n. 7: “Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Determinazione aliquote e detrazioni anno 2015”.

Ha la parola l'assessore Reggiani. Prego, Assessore”.

*ASSESSORE REGGIANI:*

“Per quello che riguarda la TASI, dopo comprendo che ci saranno anche qua discussioni, che io apprezzo anche perché non sto dicendo, non è una cosa, la mia... capisco, faccio, mi permetto solo una piccola considerazione: sul fatto dell'IMU, per esempio, la riduzione dell'IMU, credo, non so chi sia in grado in questo momento di dirmi a quanti soldoni ammonta, il discorso che ha fatto prima il consigliere Boetti. Cioè, nel momento in cui noi teniamo conto dei dati di bilancio, per quadrare un bilancio della spesa corrente, ovviamente, abbiamo dovuto tener conto di quelle che sono le entrate, che coprono le uscite, un minuto e ho chiuso.

Allora, per quello che riguarda la TASI, ribadisco lo stesso discorso che abbiamo fatto per i due punti precedenti, quindi rimane assolutamente invariata quella che è l'aliquota, che adesso vi leggo. Ricordo anche che comunque è stato scelto, da parte dell'Amministrazione, di non cumulare IMU e TASI, quindi chi, ovviamente, paga la TASI non paga l'IMU, per precisazione.

Quindi vengono proposte per l'anno 2015 le seguenti aliquote: aliquota del 3 per mille per le abitazioni principali diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A1, 8, 9 e relative pertinenze, limitatamente a ognuna per ognuna delle seguenti categorie catastali C2, C6 e C7, ivi comprese le unità immobiliari a esse equiparate dall'articolo 13, comma 2, DL 201/2011 e dal Regolamento comunale IMU escluse dal pagamento dell'IMU; l'aliquota del 3 per mille per unità immobiliare e relative pertinenze, limitatamente a una per ognuna delle categorie catastali C2, C6 e C7, possedute in Italia a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che non risulti locato o dato in comodato d'uso dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero – questa è l'unica modifica parallelamente a quanto è successo per l'IMU per i cittadini italiani residenti all'estero e già pensionati nei rispettivi paesi di residenza – l'aliquota dell'1 per mille e per i fabbricati rurali a uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni; aliquota del 2,50 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non sia in ogni caso locato (quindi beni merce); l'aliquota 0 per le aree fabbricabili, per i fabbricati oggetti di ordinanza sindacale di sgombero, purché inagibili totalmente o parzialmente fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi, e comunque non oltre – questo cambierà – il 31.12.2015, salvo proroghe per lo stato di calamità, già esenti ai fini IMU, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, modificato con legge 1 agosto 2012, n. 622; e per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle previste ai punti precedenti.

Ricordo, inoltre, che ci sono le detrazioni variabili in funzione della sola rendita catastale, sono diverse, e c'erano detrazioni pari a 50 euro per ogni figlio di età inferiore a 20 anni, residente e dimorante nell'abitazione principale fino a un massimo di euro 200.

Quindi queste sono le aliquote e le detrazioni previste. Come ripeto, nulla cambia rispetto all'anno precedente. Grazie”.

*PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:*

“A lei. Chi chiede la parola? Prego, consigliere Poletti”.

*CONSIGLIERE POLETTI:*

“Ricordando che il decreto delle 13 maggio 2015 del Ministero dell'Interno recita che c'è l'ulteriore differimento al 30 luglio 2015 del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2015, significa che questa Giunta, questo Sindaco mette in discussione un bilancio illegale perché, ripeto, il termine ultimo che il Ministero dell'Interno pone è il 30 luglio 2015, come premessa per ricordare sempre la questione di un'illegalità clamorosa che c'è su questo bilancio.

Questione della TASI. Io vorrei concentrare la mia attenzione sulle detrazioni perché lei dice che, allora, le detrazioni sono rimaste invariate rispetto a prima, quindi 100 euro fino a 300 euro di rendita catastale, 80 euro da 300 a 350, 50 euro di detrazione da 350 a 450 euro, nessuna detrazione per rendite catastali superiori a 450. Ora, posto che il valore medio di ogni vano è variabile da 100 a 200 euro, a Finale Emilia significa, in concreto, che un appartamento di 70-90 metri quadrati, con una cucina, un salotto, due camere e servizi, ha una rendita catastale che facilmente va dai 500 agli 800 euro. E quindi questi immobili, che, ripeto, è la stramaggioranza degli immobili, non avranno nessun tipo di detrazione perché oltre ai 450 euro di valore catastale non è prevista nessuna detrazione. E parliamo della stramaggioranza delle unità abitative di Finale Emilia che hanno, ripeto, valori catastali superiori a 500 e ben oltre.

E condanno inoltre che sotto i 300 euro, quelli che possono avere detrazione maggiore, 100 euro fino a 300 euro di rendita catastale, sotto i 300 euro sono veramente poche le abitazioni, cosa significa? Significa che siamo di fronte a detrazioni che sono, chiamiamole, irrisorie, beffarde, perché questa è una presa in giro perché chi accederà a queste detrazioni, se la stramaggioranza delle unità abitative ha una rendita catastale che è superiore a 500 euro? Praticamente, nessuno. Nessuno perché quando io parlo di un appartamento che va dai 60 ai 90 metri e già siamo sopra a un valore catastale di 500 euro, capite che un appartamento di 60-90 è veramente un'unità abitativa che è molto rappresentativa.

Per cui queste rendite catastali sono assolutamente non rispondenti perché, sostanzialmente, la platea dei cittadini che può accedere a queste detrazioni è veramente esigua. Quindi sono assolutamente inique queste detrazioni, sono messe lì, ma non hanno contorno, ma nella sostanza non danno nessun tipo di agevolazione, non c'è niente. Non dimentichiamo un altro fatto, che dimentichiamo sempre, qui stiamo parlando di tasse sulla proprietà, sulla casa, e vorrei ricordare che, in seguito al terremoto del 2012, tutto il valore del patrimonio abitativo ha avuto una forte diminuzione, o no? Il contesto in cui viviamo ha avuto un deprezzamento generale come territorio e anche come unità abitative, il valore delle nostre case, tutto calato.

Quindi se ne doveva tenere conto nei ragionamenti dell'applicazione di queste tasse e nell'applicazione di detrazioni, che sono inique, irrisorie e beffarde – mi piace usare questi tre aggettivi. Quindi contestiamo l'impianto di come si applica una tassa che colpisce direttamente un valore che è sovrano per ogni cittadino, che è la prima casa.

Ripeto, in un territorio che ha visto un fortissimo deprezzamento del valore di tutte le case dei cittadini finalsi massesi e quindi questo è un impianto di applicazione di tassa che assolutamente rigettiamo, rigettiamo, ripeto, perché non sono state poste tutte queste considerazioni.

Non dimentichiamo un'altra cosa che non va dimenticata: a seguito dell'evento sismico molti cittadini hanno anche sistemato piccoli danni della propria casa, senza fare richiesta di contributi, hanno autonomamente sistemato le loro case, un altro valore negativo che hanno subito i cittadini, un altro costo aggiuntivo, evidentemente, di cui non si tiene conto. Cioè io non posso accettare delle detrazioni, ripeto, che sono messe lì ma che non hanno una realizzazione pratica, con un'aliquota che deve per forza essere ridotta perché ci deve essere tutta una serie di conseguenze, di considerazioni su quello che dicevo, che qui non ci sono.

Quindi è un'ennesima tassa che colpisce il bene supremo dei nostri cittadini, una tassa che va ancora ad appesantire, un'iniziativa vessatoria per l'ennesima volta – per l'ennesima volta, ripeto – e sarebbe opportuno che come concetto di visione in documenti dove si parla di tasse della casa su un territorio che ha subito un sisma ci fosse una premessa, che dovrebbe essere quella che ho detto prima: riduzione del valore delle nostre case, costo aggiuntivo che il cittadino ha dovuto sopportare e si è dovuto sobbarcare in questi anni. Queste premesse non ci sono e quindi troviamo una tassa, ripeto, che assolutamente non può essere accettata nelle sue aliquote e nelle detrazioni”.

*PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:*  
“Altri? Prego, consigliere Boetti”.

*CONSIGLIERE BOETTI:*

“Volevo fare una cosina, non lo vorrei fare sull'oggetto successivo che riguarda il pattume e quindi lì l'argomento è più vasto, e quindi lo anticipo adesso rispetto alla fine perché, probabilmente, non c'è tempo.

Quindi su tutti questi oggetti che noi abbiamo discusso e andremo a concludere, che sono propedeutici al bilancio 2015, che ovviamente il termine ultimo è il 30 luglio, e quindi voi vi siete arrogati venti giorni e bisogna vedere se poi il Prefetto ve li dà i venti giorni, anche se la legge lo dice, e a noi l'articolo 141 dice che il Prefetto ci deve comunicare che è stata spostata la data e non ce lo ha ancora comunicato, questo è ancora tutto da decidere.

In funzione di tutto questo, quindi, che si è creato un grosso problema per questa Amministrazione e questa città di Finale Emilia, probabilmente nel prossimo Consiglio porteremo all'ordine del giorno due oggetti che sicuramente riguarderanno le responsabilità di chi ha cagionato tutto questo danno all'immagine del Comune di Finale Emilia, che partirà dalla parte amministrativa e dalla parte che riguarda...”

*(Intervento fuori microfono: “politico-amministrativa”)*

*CONSIGLIERE BOETTI:*

“Politico-amministrativa, certo. Quindi Sindaco, Giunta e che riguarda anche i funzionari di competenza. Quindi lo dico fin da ora: nel prossimo Consiglio comunale, probabilmente, ci saranno degli oggetti, ordini del giorno per verificare, per capire chi ha cagionato questo danno sul 30 luglio 2015. Sono entrato in questo argomento perché, così, non lo volevo dire dopo. Chiuso l'argomento”.

*PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:*

“Grazie, consigliere Boetti. Altri? L’Assessore intende replicare? No. Quindi... prego, consigliere Borgatti”.

*CONSIGLIERE BORGATTI:*

“Io volevo semplicemente dire che concordo completamente con il ragionamento che ha fatto il consigliere Maurizio Poletti, che tiene conto di tante situazioni di carattere locale che sono di tutta evidenza. Cioè credo che sia innegabile che il nostro patrimonio immobiliare si è svalutato enormemente e chiunque ha dovuto rinegoziare dei mutui o fare delle rivalutazioni dei mutui, si è visto che le banche che avevano concesso delle ipoteche hanno diminuito il valore della casa nei confronti della cifra ipotecata. Quindi è un dato di fatto, credo, innegabile.

Ma al di là di questo aspetto, c’è l’aspetto fondamentale che riguarda questo oggetto, che era stato in passato una discussione di carattere nazionale molto importante, cioè se la prima casa debba essere tassata o no. Di fatto l’abolizione dell’IMU sulla prima casa è stata mantenuta, ma di fatto è stata sostituita da questa nuova tassa, cioè resta aperto il problema: la prima casa, che la Costituzione della Repubblica Italiana garantisce come diritto per tutti i cittadini, deve essere tassata, sì o no?

Ovviamente, se uno ha dei grandi patrimoni e delle grandi ricchezze, terreni, proprietà, negozi, fabbricati, è giusto che corrisponda pro quota alle spese generali, ma la prima casa, che moltissimi, adesso noi viviamo in un territorio comunale dove quasi il novanta per cento delle abitazioni sono di proprietà, quindi la prima casa è un diritto che nel nostro territorio si è di fatto verificato. In molti casi è l’unico bene che quella famiglia possiede, frutto di sacrifici, magari di mutui, di famiglie di operai, di dipendenti, di impiegati.

Il concetto resta: la prima casa deve essere tassata o no? Adesso noi non siamo in grado dal Comune di Finale Emilia di decidere, prendere questa decisione autonomamente. In passato c’erano stati governi che avevano deciso di non tassarla. Altri governi hanno deciso di tornarla a tassare. Come Comune di Finale Emilia potremmo decidere di mitigare il più possibile questa tassa, decisione che avrebbe un grande valore, una grande importanza anche nell’ambito locale in conseguenza del terremoto che noi abbiamo subito, ma che avrebbe anche una grande valenza di carattere generale”.

*PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:*

“Grazie, consigliere Borgatti. Partiamo col giro delle dichiarazioni di voto. Chi chiede la parola?

Nessuno chiede la parola per le dichiarazioni di voto? Prego, consigliere Boetti”.

*CONSIGLIERE BOETTI:*

“Va bé, è tutto lì, è chiaro che su questo argomento si vota contro. Non c’è stata nessuna apertura rispetto agli altri ragionamenti. E’ chiaro che si va avanti solo a forza di mantenere e aumentare e mai calare, e quindi è chiaro che sulla TASI il mio gruppo e io, ci sono io, votiamo contro”.

Vista la seguente proposta di delibera predisposta dal SERVIZIO TRIBUTI:

**VISTO** l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)” che

istituisce l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI);

**VISTO** il D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito in Legge n. 68 del 2 maggio 2014 che ha parzialmente modificato l'art. 1 della Legge di Stabilità 2014;

**VISTI** in particolare i seguenti commi del citato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147:

- **640:** l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU;
- **676:** l'aliquota di base della TASI è fissata all'1 per mille e consente al comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di poter ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- **677:** il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.  
Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per l'anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;
- **678:** l'aliquota massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676;
- **682:** con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI:
  - 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
  - 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- **683:** il consiglio comunale ha il compito di approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi del precitato comma 682 e la

potestà di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

**DATO ATTO** che:

- l'art. 1 comma 169, della L. 296/2006, dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe relative ai tributi degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento
- con Decreto del Ministro dell'Interno del 13 maggio 2015 è stato ulteriormente differito al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015;

**CONSIDERATO** che:

- la Legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015), al comma 679, dell'art. 1, modificando l'art. 1, comma 677, della L. 147/2013, ha confermato la possibilità, anche per l'anno 2015, di superare i limiti di legge relativi all'aliquota massima del 2,5 per mille per un ulteriore 0,8 per mille complessivo ripartibile, a discrezione del Comune, tra abitazione principale ed altri immobili;
- utilizzando l'aliquota del 3 per mille, il Comune per l'anno 2014 ha introdotto detrazioni di imposta tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia d'immobili;

**VISTO** il Regolamento comunale per la disciplina della TASI, approvato con delibera di C.C. n. 85 in data 14/07/2014, esecutiva, e in particolare l'art. 6 in base al quale:

- Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera, avente natura regolamentare, può essere deliberato l'azzeramento o la differenziazione dell'aliquota in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
- Con la delibera di cui sopra, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n. 86 del 14/07/2014, esecutiva, "Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Determinazione aliquote e detrazioni anno 2014" con la quale si è disposta l'applicazione delle aliquote TASI nelle seguenti misure:

- 1) 3,00 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alla categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, limitatamente ad una per ognuna delle seguenti categorie catastali C/2, C/6 e C/7, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 e dal Regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell'IMU,
- 2) 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;
- 3) 2,50 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (beni merce);
- 4) 0 (zero):

- ✓ per le aree fabbricabili,
- ✓ per i fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, purché inagibili totalmente o parzialmente, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31/12/2014, già esenti ai fini IMU ai sensi dall'art. 8 del decreto legge 6 giugno 2012, n.74, modificato con legge 1° agosto 2012, n. 122,
- ✓ per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle previste ai punti precedenti.

**RICONOSCIUTE**, con la stessa deliberazione C.C. n. 86 del 14/07/2014, esecutiva, a beneficio dei soggetti a cui si applica l'aliquota del 3 per mille (punto 1 di cui sopra) le seguenti detrazioni:

- a) detrazione variabile in funzione della sola rendita catastale dell'unità abitativa così modulata:
  - ✓ per rendita da € 0 a € 300,00 detrazione €. 100,00
  - ✓ per rendita da € 300,01 a € 350,00 detrazione €. 80,00
  - ✓ per rendita da € 350,01 a € 450,00 detrazione €. 50,00
  - ✓ per rendita superiore a € 450,01 detrazione pari a € 0 ( zero)
- b) detrazione pari ad € 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 20 anni, residente e dimorante nell'abitazione principale, fino ad un massimo di € 200,00
- c) se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, le detrazioni spettano a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica
- d) nel caso in cui il soggetto passivo sia una persona giuridica, come cooperative a proprietà indivisa, ex IACP, compete la sola detrazione in funzione della rendita di cui al punto a)

**RICHIAMATO** il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni in Legge 23 maggio 2014, n. 80, che con l'introduzione dell'art. 9bis modifica l'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e così dispone:

*A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Su detta unità immobiliare le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;*

**DATO ATTO** che in conseguenza dell'assimilazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, disciplinata dalla norma sopra indicata, tali unità immobiliari e relative pertinenze, scontano l'aliquota del 3,00 per mille;

**RAVVISATA** l'opportunità di precisare (come suggerito dalla nota ANCI Emilia Romagna del 10 giugno 2015 Prot. n. 141) che l'assimilazione all'abitazione principale opera solo per l'abitazione che insiste nel Comune ove il contribuente risulta essere iscritto all'Aire (qualora fossero più d'una ne verrà considerata una sola in base alla dichiarazione del contribuente), non potendosi estenderla anche ad altre eventuali abitazioni possedute in altri Comuni;



**DATO ATTO** che il gettito atteso dall'applicazione della TASI, decurtato delle detrazioni succitate, come quantificato dal Servizio preposto, ammonta ad € 1.098.312,71, a conferma dell'importo accertato e incassato per il 2014 a parità di aliquote;

**VERIFICATO** che il costo complessivo dei servizi indivisibili desunto dalla spesa corrente del bilancio preventivo 2015, e parzialmente finanziati col gettito TASI per una quota pari al 64,33% per ogni singolo servizio sotto elencato, ammonta ad € 1.707.347,91:

- Illuminazione pubblica: € 429.548,23
- Pubblica sicurezza e vigilanza locale: € 393.756,00
- Manutenzione strade: € 315.211,77
- Servizi per la tutela ambientale: € 324.781,91
- Servizio anagrafe: € 244.050,00

**DATO ATTO** che in questo modo è garantita la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune attraverso il pagamento dell'IMU, della TASI e dell'addizionale comunale all'Irpef;

**PRESO ATTO**, altresì che:

- l'art. 13, comma 13bis, del D.L. 201/2011, convertito dalla L. n.214/2011, dispone che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare, sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997,
- in data 6 aprile 2012 con propria nota n. 5343 e con successiva nota n. 4033 del 28 febbraio 2014 il Ministero dell'Interno ha provveduto a fornire ulteriori indicazioni in merito alla trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie in attuazione dei commi 13bis e 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

**VISTI** altresì:

- la L. 212/2000 recante disposizioni in materia dei diritti del contribuente,
- il D.Lgs. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di Ordinamento degli Enti Locali;

**DATO ATTO**

- che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione consiliare preposta come risulta dal verbale conservato agli atti d'ufficio;
- che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere

favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Area Servizi finanziari, D.ssa Cinzia Baravelli, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000

Con voti favorevoli n. 9 (Ferioli, Ratti, Pollastri, Scacchetti, Mantovani, Baldini, Molesini, Golinelli, Gulinelli), voti contrari n.4 (Poletti, Borgatti, Garutti, Boetti), espressi in forma palese, proclamati dal Presidente

### **DELIBERA**

**A)** Di approvare quanto esposto in narrativa che è qui da intendersi integralmente trascritto;

**B)** Di approvare per l'anno 2015 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili TASI:

1. aliquota del 3,00 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alla categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, limitatamente ad una per ognuna delle seguenti categorie catastali C/2, C/6 e C/7, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 e dal Regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell'IMU;
2. aliquota del 3,00 per mille per unità immobiliare e relative pertinenze (limitatamente ad una per ognuna delle categorie catastali C2,C6,C7) posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza;
3. aliquota del 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;
4. aliquota del 2,50 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (beni merce);
5. aliquota 0 (zero):
  - ✓ per le aree fabbricabili;
  - ✓ per i fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, purché inagibili totalmente o parzialmente, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31/12/2014, già esenti ai fini IMU ai sensi dall'art. 8 del decreto legge 6 giugno 2012, n.74, modificato con legge 1° agosto 2012, n. 122;
  - ✓ per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle previste ai punti precedenti.

**C)** di approvare, per i soggetti di cui al punto B), commi 1 e 2, le seguenti detrazioni:

- a) detrazione variabile in funzione della sola rendita catastale dell'unità abitativa così modulata:
  - ✓ per rendita da € 0 a € 300,00 detrazione €. 100,00

- ✓ per rendita da € 300,01 a € 350,00 detrazione €. 8,00
  - ✓ per rendita da € 350,01 a € 450,00 detrazione €. 5,00
  - ✓ per rendita superiore a € 450,01 detrazione pari a € 0 ( zero)
- b) detrazione pari ad € 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 20 anni, residente e dimorante nell'abitazione principale, fino ad un massimo di € 200,00
- c) se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, le detrazioni spettano a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica
- d) nel caso in cui il soggetto passivo sia una persona giuridica, come cooperative a proprietà indivisa, ex IACP, compete la sola detrazione in funzione della rendita di cui al punto a)
- D)** di prevedere, per i soggetti indicati al punto B.2, che l'assimilazione all'abitazione principale operi solo per l'abitazione che insiste nel Comune ove il contribuente risulta essere iscritto all'Aire (qualora fossero più d'una ne verrà considerata una sola in base alla dichiarazione del contribuente), riconoscendo per gli stessi la riduzione dell'imposta di due terzi;
- E)** di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 296 del 2006, il 1° gennaio 2015.
- F)** di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13 commi 13 bis e 15 del D.L n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2 del D,Lgs, n. 446 del 1997;

Con voti favorevoli n. 9 (Ferioli, Ratti, Pollastri, Scacchetti, Mantovani, Baldini, Molesini, Golinelli, Gulinelli), voti contrari n.4 (Poletti, Borgatti, Garutti, Boetti), espressi in forma palese, proclamati dal Presidente

#### **DELIBERA ALTRESI'**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, considerato che le aliquote verranno applicate dall'anno 2015 e che occorre darne tempestiva comunicazione ai contribuenti.



# COMUNE DI FINALE EMILIA

## PROVINCIA DI MODENA

### ORGANO COMPETENTE

CONSIGLIO COMUNALE

GIUNTA COMUNALE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI \_\_\_\_\_  
NR. 112 DEL 28/07/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Responsabile dei Servizi Finanziari trasmette la proposta deliberativa concernente:

### TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2015

In ordine alla quale esprime, per quanto di competenza, il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 - T.U.E.L.):

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Finale Emilia, li 23/07/2015

IL RESPONSABILE

*F.to CINZIA BARAVELLI*

### SERVIZIO FINANZIARIO

Parere in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 - T.U.E.L.)

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Finale Emilia, li 23/07/2015

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

*F.to CINZIA BARAVELLI*

**COMUNE DI FINALE EMILIA**  
**PROVINCIA DI MODENA**

---

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto;

**IL PRESIDENTE**

*F.to MICHELE SCACCHETTI*

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*F.to NATALIA MAGALDI*

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 25/08/2015 al 09/09/2015

*Lì, 25/08/2015*

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*F.to NATALIA MAGALDI*

---

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

*Lì, 25/08/2015*

**ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO**

*MONICA PADOVANI*

---

**ESECUTIVITA'**

**La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di pubblicazione è divenuta esecutiva il 04/09/2015.**

*Lì,*

---

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

*Lì, .....*

**p. IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**L'IMPIEGATO ADDETTO**